

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n.64 in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Modifiche al preambolo della l.r.64/2009

Art. 2 – Modifiche all'art.1 della l.r.64/2009

Art. 3 – Modifiche all'art.2 della l.r.64/2009

Art. 4 - Modifiche all'art.2bis della l.r.64/2009

Art. 5 – Modifiche all'art.3 della l.r.64/2009

Art. 6 - Modifiche all'art.4 della l.r.64/2009

Art. 7 - Modifiche all'art.5 della l.r.64/2009

Art. 8 - Modifiche all'art.6 della l.r.64/2009

Art. 9 - Modifiche all'art.7 della l.r.64/2009

Art. 10 - Modifiche all'art.8 della l.r.64/2009

Art. 11 - Modifiche all'art.9 della l.r.64/2009

Art. 12 - Modifiche all'art.10 della l.r.64/2009

Art.13 – Abrogazione dell'articolo 10 della l.r.64/2009

Art. 14 - Modifiche all'art.11 della l.r.64/2009

Art. 15 - Modifiche all'art.11bis della l.r.64/2009

Art. 16 - Modifiche all'art.11ter della l.r.64/2009

Art. 17 - Modifiche all'art.11quater della l.r.64/2009

Art. 18 - Modifiche all'art.11quinquies della l.r.64/2009

Art. 19 - Modifiche alla rubrica del capo IV della l.r.64/2009

Art. 20 - Modifiche all'art.12 della l.r.64/2009

Art. 21 - Modifiche all'art.13 della l.r.64/2009

Art. 22 - Modifiche all'art.14 della l.r.64/2009

Art. 23- Modifiche all'art.14ter della l.r.64/2009

Art. 24- Inserimento dell'articolo 14 quinquies della l.r.64/2009

Art. 25 -Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione ;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Considerato quanto segue:

... in attuazione della l.r. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi, occorre modificare la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.) che contiene la disciplina di tali funzioni;

... l'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative i fa venir meno la necessità di mantenere il Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organismo tecnico di supporto alle province;

.... Con l'occasione e per garantire una più corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti già esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, diversificando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall'impianto;

..Al fine di consentire continuità nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r. 64/2009 è introdotta una norma transitoria che prevede la definizione da parte della Giunta regionale di modalità operative ed organizzative di prima applicazione, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della l.r. 64/2009 medesima, alle modifiche introdotte con la presente legge;

Approva la presente legge

Art.1

Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009

1. I punti 4, 4 ter e 6 del considerato del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.) sono abrogati.

Art.2

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 64/2009 le parole "nonchè attribuite alle province dall' articolo 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)" sono soppresse.

2. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

Art.3

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.”.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 64/2009 le parole “dell' articolo 12, comma 1, lettera f), della L.R. n. 91/1998” sono sostituite dalle seguenti: “dell' articolo _____ della legge regionale _____” NB. nuova legge difesa del suolo

Art.4

Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 64/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 64/2009 le parole “le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera f), della L.R. n. 91/1998, garantiscono, con le modalità telematiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento:” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione provvede all'implementazione e all'aggiornamento dei dati del catasto con particolare riferimento:”.

2. Al comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 64/2009 le parole “e alle province” sono soppresse.

Art.5

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 le parole “La domanda di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “La domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli sbarramenti e opere di ritenuta oggetto della presente legge è trasmessa alla struttura regionale competente ed”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 le parole “a cura della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “a cura della struttura regionale competente”.

Art.6

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 64/2009 le parole “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente”.

Art.7

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 64/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 64/2009 le parole “alla provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 64/2009 le parole “la provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

Art.8

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 64/2009 le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

Art.9

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

Art.10

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia assicura alla Regione ed" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente assicura".

Art.11

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 64/2009 le parole "della provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 64/2009 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

Art.12

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 64/2009 le parole "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 64/2009 le parole "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

Art.13

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 64/2009

1. L'articolo 10 ter della l.r. 64/2009 è abrogato.

Art.14

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, inoltra alla struttura regionale competente denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi.”.

Art.15

Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 bis della l.r. 64/2009 le parole “il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:

a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 14, provvede secondo quanto previsto all'articolo 11-ter, commi 2 ,3 e 4.

b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio di cui alla lettera a), provvede secondo quanto previsto all'articolo 11-quater”.

Art.16

Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'articolo 11-bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e dà il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11-bis, comma 3, lettera a):

a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto;

b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 ter della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

“3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 ter della l.r. 64/2009 le parole "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

Art.17

Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11-bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti."

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole "dalla provincia." sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente."

4. Il comma 4 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

"4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso."

5. Il comma 6 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

"6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2."

6. Al comma 7 dell'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente."

Art.18

Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza di cui all'articolo 11 nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, presentata ai sensi gli articoli 11 ter comma 2, e 11-quater."

2. Al comma 2 dell'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009 le parole "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente."

Art.19

Modifica alla rubrica del capo IV della l.r. 64/2009

1. La rubrica del Capo IV della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sanzionatorie e finali e transitorie"

Art.20

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 64/2009

Allegato A

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 64/2009 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

Art.21

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 64/2009

1. Al comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 64/2009 le parole "dalla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Art.22

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2009

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 le parole "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

2. La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:

"g bis) indicazione della documentazione da presentare alla struttura regionale competente per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto all'articolo 11-quater comma 3;"

3. Dopo la lettera g ter) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è inserita la seguente:

"g quater) i contenuti della relazione di cui all'articolo 11 ter, comma 2, lettera a) e della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11 quater comma 1.".

4. Le lettere d bis) ed f) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 sono abrogate.

Art.23

Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 64/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 14 ter della l.r. 64/2009 le parole ", ove non siano già in uso specifiche tariffe delle amministrazioni competenti," sono soppresse.

Art.24

Inserimento dell'articolo 14 quinquies della l.r. 64/2009

1. Dopo l'articolo 14 quater della l.r. 64/2009, è inserito il seguente:

"Art. 14 -quinquies (Disposizioni transitorie e di prima applicazione)

1. Entro il 31/12/2016 il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64_ "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo") è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge, come modificata dalla legge regionale _____ del _____.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la Giunta Regionale approva, con deliberazione, le modalità di prima applicazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibili con la presente legge, come modificata dalla legge regionale _____ del _____.";

Art.25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

